

N. R.G. 2017/2

**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

SEZIONE CIVILE

SETTORE LAVORO

Il Giudice del Lavoro [REDACTED]

A scioglimento della riserva precedentemente assunta pronuncia la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] domandavano *“accertare e dichiarare che gli anni di servizio pre ruolo resi sul sostegno sono validi ai fini del superamento del vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno e che i ricorrenti hanno assolto l’obbligo di permanenza quinquennale sul sostegno; dichiarare il diritto dei ricorrenti a partecipare alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune e, per l’effetto, condannare le amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle persone dei loro legali rappresentanti in carica, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire ai ricorrenti la partecipazione alle operazioni di mobilità per il trasferimento su posto comune e, comunque, emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione”*.

Il M.I.U.R. resisteva alla domanda.

Il ricorso è fondato.

Sul *fumus* deve farsi riferimento a plurimi e uniformi precedenti di questo Tribunale, condivisi da buona parte della giurisprudenza di merito (Tribunale Milano, Tribunale Rimini, Tribunale Bologna, ordinanza collegiale in sede di reclamo cautelare per citarne solo alcuni) e fondati sul principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, senza che vi siano concrete esigenze di continuità

didattica (in realtà il docente di sostegno sovente cambia istituto di anno in anno) in grado di giustificare tale disparità di trattamento.

Anche circa [REDACTED] risulta maturato il quinquennio, considerato come oltre agli ultimi 4 anni scolastici (due dei quali a tempo indeterminato) la ricorrente in questione vanta ulteriori periodi rilevanti di docenza a termine che portano al superamento del quinquennio.

È pure sussistente il *periculum*, posto che, come anche precisato dalla sindacalista in sede di udienza di discussione, il nuovo contratto sulla mobilità è in dirittura d'arrivo e la firma è verosimilmente per la prossima settimana; comunque è certo che non si andrà oltre aprile, momento di definizione degli organici: l'attesa di oltre un anno necessaria per la tutela ordinaria andrebbe evidentemente a grosso detrimento della possibilità dei ricorrenti di partecipare ad una importante procedura di mobilità (tesa peraltro a rimediare alle problematiche intercorse in relazione alla mobilità di cui alla L. n. 107/2015), ciò che non sarebbe riparabile ex post.

L'esistenza di una pluralità di orientamenti contrastanti espressi dai giudici di merito legittima la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

- 1) Accoglie il ricorso e accertato che i docenti ricorrenti hanno diritto a partecipare alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2017/2018 per il trasferimento su posto comune ORDINA all'Amministrazione Scolastica convenuta di porre in essere tutti i provvedimenti necessari affinché i ricorrenti possano parteciparvi;
- 2) spese compensate.

Si comunichi

Ravenna, li 06/03/2017

IL GIUDICE

DOTT. [REDACTED]